



# **La costituzione del fondo integrativo a seguito del CCNL 2022-2024**

Dott. Vincenzo Giannotti  
13 Maggio 2026  
Dalle ore 9,00 alle ore 10,00

# IMPATTO DEL RINNOVO CONTRATTUALE SUL FONDO

## CCNL 2022-2024 Funzioni Locali

I benefici economici previsti sulle retribuzioni tabellari sono rappresentate dalle seguenti tabelle:

Retribuzione tabellare annua x 13 mensilità dal 01/01/2024				
	2019-2021	2022-2024	Differenza	Mese
Funzionari e EQ	25.146,71	27.020,14	1.873,43	144,11
Istruttori	23.175,61	24.902,14	1.726,53	132,81
Operatori esperti	20.620,72	22.156,93	1.536,21	118,17
Operatori	19.806,92	21.282,55	1.475,63	113,51

Dal 1° gennaio 2026			
	2022-2024	Indennità di comparto	Totale
Funzionari e EQ	27.020,14	186,81	27.206,95
Istruttori	24.902,14	164,84	25.066,98
Operatori esperti	22.156,93	141,57	22.298,50
Operatori	21.282,55	116,61	21.399,16

Riduzione indennità di comparto x 12 mesi					
	Valore iniziale	A carico bilancio	A carico Fondo	Valore finale	Differenza
Funzionari e EQ	622,8	-59,4	-127,44	435,96	-186,84
Istruttori	549,6	-52,08	-112,8	384,72	-164,88
Operatori esperti	471,72	-44,76	-96,72	330,24	-141,48
Operatori	388,8	-37,08	-79,56	272,16	-116,64

# IMPATTO DEL RINNOVO CONTRATTUALE SUL FONDO

## CCNL 2022-2024 Funzioni Locali

### Arretrati contrattuali

- Per l'anno 2022: di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione di cui all'art.47-bis, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 spettante in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;
- Per l'anno 2023: di importi mensili lordi, per tredici mensilità, corrispondenti all'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 spettante in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;
- Con decorrenza dall'1/1/2024: degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell'allegata Tabella A, colonna 1, i quali riassorbono e ricomprendono gli incrementi dei primi due alinea;
- Gli incrementi di cui al presente contratto devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021, come rideterminata, a decorrere dall'1/1/2024, ai sensi dell'art. 1, comma 28 della legge n. 213/2023. L'erogazione disposta nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 145/2023, per gli enti che vi abbiano provveduto, costituisce anticipazione di quanto dovuto, per l'anno 2024, ai sensi del comma 1 terzo alinea

# IMPATTO DEL RINNOVO CONTRATTUALE SUL FONDO

## CCNL 2022-2024 Funzioni Locali

### Importo degli straordinari

In assenza di differenziali stipendiali, di assegni ad personam e RIA, il volare dello straordinario a seguito del nuovo contratto è rappresentato dalla tabella seguente:

Categ.	Aree	Tabellare x 13 mensilità	Importo mese	Importo orario base (/156)	Importo straordinario		
					Diurno +15%	Notturno o festivo +30%	Notturno e festivo +50%
D7	Funzionari e EQ	37.149,58	3.095,80	19,84	22,82	25,80	29,77
D6		35.459,58	2.954,97	18,94	21,78	24,62	28,41
D5		33.303,01	2.775,25	17,79	20,46	23,13	26,69
D4		32.015,10	2.667,93	17,10	19,67	22,23	25,65
D3		30.826,77	2.568,90	16,47	18,94	21,41	24,70
D2		28.393,82	2.366,15	15,17	17,44	19,72	22,75
<b>D1</b>		<b>27.206,92</b>	<b>2.267,24</b>	<b>14,53</b>	<b>16,71</b>	<b>18,89</b>	<b>21,80</b>
C6	Istruttori	28.600,91	2.383,41	15,28	17,57	19,86	22,92
C5		27.858,61	2.321,55	14,88	17,11	19,35	22,32
C4		26.971,75	2.247,65	14,41	16,57	18,73	21,61
C3		26.233,61	2.186,13	14,01	16,12	18,22	21,02
C2		25.601,81	2.133,48	13,68	15,73	17,78	20,51
<b>C1</b>		<b>25.066,99</b>	<b>2.088,92</b>	<b>13,39</b>	<b>15,40</b>	<b>17,41</b>	<b>20,09</b>
B8	Operatori Esperti	25.860,38	2.155,03	13,81	15,89	17,96	20,72
B7		25.342,46	2.111,87	13,54	15,57	17,60	20,31
B6		24.488,36	2.040,70	13,08	15,04	17,01	19,62
B5		24.094,46	2.007,87	12,87	14,80	16,73	19,31
B4		23.739,17	1.978,26	12,68	14,58	16,49	19,02
B3		23.423,40	1.951,95	12,51	14,39	16,27	18,77
B2		22.624,81	1.885,40	12,09	13,90	15,71	18,13
<b>B1</b>		<b>22.298,51</b>	<b>1.858,21</b>	<b>11,91</b>	<b>13,70</b>	<b>15,49</b>	<b>17,87</b>
A6	Operatori	23.167,82	1.930,65	12,38	14,23	16,09	18,56
A5		22.808,11	1.900,68	12,18	14,01	15,84	18,28
A4		22.400,43	1.866,70	11,97	13,76	15,56	17,95
A3		22.058,79	1.838,23	11,78	13,55	15,32	17,68
<b>A2</b>		<b>21.658,00</b>	<b>1.804,83</b>	<b>11,57</b>	<b>13,30</b>	<b>15,04</b>	<b>17,35</b>
<b>A1</b>							

# IMPATTO DEL RINNOVO CONTRATTUALE SUL FONDO

## CCNL 2022-2024 Funzioni Locali

### Incremento risorse decentrate

- A decorrere dall'1.01.2024 la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022 è incrementata di un importo annuo lordo, pari al 0,14% del monte salari dell'anno 2021;
- Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 121, L. n. 207 del 30.12.2024 (legge di bilancio per il 2025), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022 e quelle di cui all'art. 16, (Retribuzione di posizione e risultato EQ) comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari di cui al comma 1. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2024, delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 16, comma 6 del presente CCNL;
- Le risorse stanziare ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025 alimentano la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79, comma 1 del CCNL 16.11.2022

## DECRETO 25/2025 CONVERTITO IN LEGGE

L'art.14 comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 9 maggio 2025, recante “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionamento delle pubbliche amministrazioni” prevede che:

“A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali.”

## DECRETO 25/2025 CONVERTITO IN LEGGE

Il MEF con nota del 27/06/2025 n.175706 ha fornito specifiche indicazioni operative per il personale non dirigenziale di regioni, città metropolitane, province e comuni, qui di seguito esaminate con relativi esempi operativi.

### Quantificazione della spesa

Sia per il personale a tempo indeterminato sia per il personale a tempo determinato i calcoli sono i seguenti:

- Periodo gennaio-marzo 2023: gli stipendi tabellari definiti per le ex categorie e posizioni economiche dall'articolo 76, comma 3, indicati nella Tabella F del CCNL 2019-2021, a cui si aggiungono i corrispondenti ratei della tredicesima mensilità (comprensivi, quindi, delle “posizioni economiche” e dell'elemento perequativo conglobato in godimento attribuiti sulla base di quanto previsto dai previgenti CCNL). Per il calcolo della 13° mensilità si prende il valore annuo si divide per 12 per ottenere il valore mensile poi si divide per 12 e si moltiplica per 3.
- Periodo aprile-dicembre 2023: i nuovi stipendi tabellari unici definiti per ciascuna area di inquadramento dall'articolo 78, comma 1, indicati nella Tabella G del CCNL 2019-2021, a cui si aggiungono i corrispondenti ratei della tredicesima mensilità che non comprendono i “differenziali stipendiali” introdotti in sede di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e della correlata struttura della retribuzione. Per il calcolo della 13° mensilità si prende il valore annuo si divide per 12 per ottenere il valore mensile poi si divide per 12 e si moltiplica per 9;

## DECRETO 25/2025 CONVERTITO IN LEGGE

- I Comuni, le Città Metropolitane, le province e le Regioni, potranno aumentare nella parte fissa del fondo delle risorse decentrate + Elevate qualificazioni fino al limite del 48% dello stipendio tabellare delle aree professionali rilevato nell'anno 2023;
- Il valore contenuto nella tabella 12 del conto annuale dovrà essere prelevato il valore della voce «Stipendio tabellare» (ossia senza RIA; differenziale stipendiale) ma, si ritiene, con l'aggiunta della 13° mensilità delle seguenti aree professionali: a) Funzionari e levate Qualificazioni; b) Istruttori; c) operatori esperti; d) operatori. La somma di questi valori fornirà la percentuale del 48% massima che potrà essere inserita sia nel fondo delle risorse decentrate sia per le elevate qualificazioni;
- Si ritiene che la suddivisione tra fondo e elevate qualificazioni potrà avvenire in proporzione;
- In sede di prima applicazione si ritiene che l'applicazione nell'anno 2025 (il conto annuale sarà regolarizzato solo a partire dall'anno 2026) non risulta disponibile l'incremento del 25%, per cui nei fondi per l'anno 2025 potranno essere inserite risorse fino ad un massimo del 75% dell'incremento calcolato sul conto annuale del 2023;



# IMPATTO DEL RINNOVO CONTRATTUALE SUL FONDO

## CCNL 2022-2024 Funzioni Locali

### Esempio di costituzione del fondo anno 2026

#### Premesse

- A differenza del comma 2 dell'art.58 che prevede che la parte variabile del fondo pari allo 0,22% del Monte Salari 2021 debba essere suddivisa tra personale non titolare di Elevata Qualificazione e Elevate qualificazioni (Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2024, delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 16, comma 6 del presente CCNL) l'incremento del comma 1 del medesimo articolo che prevede un incremento delle risorse stabili pari allo 0,14% del M.S. 2021 nulla è precisato nelle disposizioni contrattuali. Tuttavia, in ragione dell'equità della ripartizione delle risorse fisse rinvenienti dal CCNL 2022-2024 gli enti potranno procedere alla ripartizione delle risorse in modo non diverso da quanto previsto nel comma 2;

# IMPATTO DEL RINNOVO CONTRATTUALE SUL FONDO

## CCNL 2022-2024 Funzioni Locali

### Esempio di costituzione del fondo anno 2026

#### Monte salari 2021

La tabella che segue mostra una possibile ripartizione delle risorse previsti al comma 1 e 2 dell'art.58 del CCNL 2022-2024:

	Monte salari 2021	Personale	EQ
Tabella 12	4.112.132		
Tabella 13	921.645		
Totale M.S. 2021	5.033.777		
Rinnovo contratto 2022-2024 = 0,14%	7.047,29	5.787,5	1.259,8
Risorse aggiuntive variabili 2022-2024 = 0,22%	11.074,31	9.094,7	1.979,6

## Esempio costituzione del fondo 2026

### Risorse fisse

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2026				
DESCRIZIONE	2016	2018	2025	2026
<b>Risorse stabili</b>				
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (Art.67, co. CCNL 2016-218)	1.059.838	1.063.565	1.063.565	1.063.565
QUOTA DI EURO 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (ART.67, C.2, LETT.A)		-	24.045	24.045
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT.B)		14.980	18.667	18.667
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART.67, COMMA 2 LETT.C)		5.596	26.451	27.193
Risorse riassorbite ai sensi dell'art.2, co.3, TUPI (ART.67, COMMA 2 LETT.D)			-	-
PERSONALE TRASFERITO (ART.67, COMMA 2 LETT.E)			-	-
SOLO PER LE REGIONI - INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE DEL PERSONALE (ART. 67, CO. 2, LETT. F)			-	-
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART.67, COMMA 2 LETT.G)			-	-
INCREMENTO RINNOVO CONTRATTO 2019-2021 (Art.79, co. 1 lett. b) pari a 84,50			16.309	16.309
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO CCNL 2019-2021 (ART.79, CO. 1 LETT.d)			13.910	13.910
INCREMENTO RINNOVO CONTRATTO 2022-2024 (Art.58, co. 1 lett. a) pari 0,14% m.s. 2021				7.047
Differenziali D3 e B3 (79, comma 1-bis) - Periodo 01/04/2023 al 31/12/2023			39.962	39.962
Riduzione indennità di comparto - CCNL 2022-2024				- 20.399
Incremento stabile della consistenza di personale - (ART.67, CO. 2 LETT.H e ART.79 co. 1 lett.c)				
Incremento fondo d.l. 25/2025				846.766
AUMENTO-DIMINUIZIONE FONDO - Art.33, comma 2, d.l. 34/2013)	-			
DECURTAZIONE FONDO - Elevate Qualificazioni/PO	191.600	191.600	191.600	191.600
Riduzione per incremento E.Q. CCNL 2022-2024				1.260
Riduzione per incremento E.Q. d.l. 25/2025				134.873
<b>TOTALE RISORSE FISSE AL NETTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ELEVATE QUALIFICAZIONI</b>	<b>868.238</b>	<b>892.541</b>	<b>1.011.309</b>	<b>1.710.592</b>

# Esempio costituzione del fondo 2026

## Risorse variabili e rispetto limiti

<b>Risorse variabili soggette al limite</b>				
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 443/1997; ART. 67, C.3, lett. A), CCNL 2016-2018)			-	-
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 67, C.3, LETT.C) CCNL 2016-2018)	12.000	3.600	-	-
FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO (ART.67, C.3, LETT.D)				
INTEGRAZIONE 1,2% monte salari 2015 - (Art.79, C.2 lett. E) del CCNL 2019-2021)	0			
Incremento Fondo scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato (Art.79, co. 2 lett. C)	0			
QUOTA PARTE PERSONALE TRASFERITO NELL'ANNO (ART.67, C.3, LETT.K) CCNL 2016-2018)				
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (Art.67, co. 3, lett. E) CCNL 2016-2018; ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 38/2011)				
<b>DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE</b>				
<i>Totale Risorse variabili soggette al limite</i>	<b>12.000</b>	<b>3.600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Risorse variabili NON soggette al limite</b>				
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (Art. 79, co. 2, lett. d) CCNL 2019-2021)	13.428	25.034	40.142	25.382
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (Art.79, co. 2, lett. d) CCNL 2019-2021)	76.225	87.114	62.612	66.225
MESSI NOTIFICATORI - (Art.67, C.3, lett.F) CCNL 2016-2018; ART. 54, CCNL 14.9.2000)	2.200	1.800	4.000	4.000
ARRETRATI 2022 + RINNOVI CONTRATTUALI 2021-2022 (84,5 EURO X nn. DIPENDENTI)				
INCREMENTO FONDO PER SCELTE ORGANIZZATIVE E RETR. RIS. PO NEL LIMITE DELLO 0,22% MONTE SALARI 2018 + MS 2021			-	-
Art.8, comma 3, d.l. n.13/2023 (max 5% parte stabile fondo 2016)				
QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - (Corte dei conti, Sezione Autonomie)	38.000	32.000	50.000	110.000
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)	59.000	63.983	13.458	13.458
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI STAT, ECC. - (ART. 43, L. 443/1997; ART. 16, C.1, lett. D), CCNL 1996-2001)	6.500	3.500	13.000	13.000
INCENTIVI TRIBUTARI - LEGGE n.145/2018 - ART.1 COMMA 1091		-	-	-
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 38/2011)		-	-	-
<i>Totale Risorse variabili NON soggette al limite</i>	<b>195.353</b>	<b>213.431</b>	<b>183.212</b>	<b>232.065</b>
<b>TOTALE RISORSE VARIABILE</b>	<b>207.353</b>	<b>217.031</b>	<b>183.212</b>	<b>232.065</b>
<b>Riduzione rispetto art.23, comma 2, D.lgs. 75/2017</b>	-	- 923	- 18.178	- 1.479
<b>TOTALE RISORSE FISSE E VARIABILI</b>	<b>1.075.591</b>	<b>1.108.649</b>	<b>1.176.343</b>	<b>1.944.135</b>
<b>TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO</b>	<b>880.238</b>	<b>895.218</b>	<b>993.131</b>	<b>1.712.070</b>
<b>Importi fuori dal limite (d.l. semplificazioni) - CCNL 2016-2018 - CCNL 2019-2021 - CCNL 2022-2024 e D.L. 25/2025</b>	<b>0</b>	<b>14.980</b>	<b>112.893</b>	<b>831.832</b>
<b>Verifica rispetto al limite del fondo 2016 ai sensi dell'art.23, co. 2, d.lgs. 75/2017</b>	<b>880.238</b>	<b>880.238</b>	<b>880.238</b>	<b>880.238</b>

# IMPATTO DEL RINNOVO CONTRATTUALE SUL FONDO

## CCNL 2022-2024 Funzioni Locali

### Contrattazione integrativa

- Introdotti i criteri generali per la corresponsione, a carico del Fondo risorse decentrate, di incentivi economici al personale utilizzato a tempo parziale nelle convenzioni;
- Introdotti i criteri per l'implementazione di modalità di lavoro che consentano una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, con esclusione delle modalità di lavoro a distanza;
- Introdotti i criteri per l'attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di Funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023, dando così un indirizzo univoco alle amministrazioni;
- Introdotta la possibilità di destinare ulteriori risorse finanziarie alla corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario, in aggiunta a quelle già previste ai sensi dell'art. 14 del CCNL 1/4/1999, nel rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017, senza che ciò comporti una riduzione delle risorse del Fondo risorse decentrate;
- Introdotta la possibilità negli enti senza la dirigenza di incrementare il Fondo dello straordinario, anche se ciò viene ad avere un impatto sul Fondo risorse decentrate

# IMPATTO DEL RINNOVO CONTRATTUALE SUL FONDO

## CCNL 2022-2024 Funzioni Locali

### Contrattazione integrativa - *segue*

- Introdotti i criteri di ripartizione delle risorse derivanti dai proventi del Codice della Strada, in favore del personale d Polizia Locale, tra le diverse finalità di utilizzo ivi previste;
- Introdotte le forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione in favore del personale utilizzato in convenzione;
- Nella definizione del contratto integrativo le parti favoriranno l'adozione di strumenti volti a favorire l'inserimento del personale neo assunto, quali ad esempio politiche di welfare e/o accesso al lavoro a distanza;
- Introdotta la previsione in merito alla quale l'Ente fornisce una "esaustiva" informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo, nonché i dati a consuntivo sull'utilizzo delle risorse del Fondo dell'anno precedente

# IMPATTO DEL RINNOVO CONTRATTUALE SUL FONDO

## CCNL 2022-2024 Funzioni Locali

### Elevate qualificazioni

- L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 22.000, lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione;
- Per gli enti senza la dirigenza si è specificato che gli incarichi di EQ possono avere una durata fino a 5 anni (art.19, comma 6);
- Per quanto riguarda i compensi aggiunti previsti per gli incaricati di EQ è stato previsto che lo straordinario elettorale non debba più essere subordinato alla previa acquisizione delle risorse. Dando la possibilità anche ai titolari di EQ di essere remunerati (art.17, comma 1, lett. c))
- Per i titolari di EQ, appartenenti alla Polizia Locale, a titolo di compensi aggiuntivi si possono aggiungere gli incentivi monetari di cui all'art. 98 del CCNL 16.11.2022 (proventi derivanti dal CdS), nonché con l'indennità di ordine pubblico (art.17, comma 1, lett. f));
- Sono stati aggiunti per il titolari di EQ anche i compensi per interventi legati a calamità pubbliche di carattere igienico-sanitarie nel limite delle risorse addizionali assegnate agli enti (art.17, comma 1, lett.e)

# IMPATTO DEL RINNOVO CONTRATTUALE SUL FONDO

## CCNL 2022-2024 Funzioni Locali

### Welfare integrativo

- Ampliate le fattispecie esemplificative per il welfare integrativo: incentivazione alla mobilità sostenibili; altre categorie di beni, servizi e benefici che, in base alle vigenti norme fiscali, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente;
- E' stabilito che gli oneri destinati alla concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti siano sostenuti, oltre che con l'utilizzo delle disponibilità già previste per le medesime finalità da precedenti norme, anche mediante l'utilizzo di quota parte del Fondo delle risorse decentrate, in un limite percentuale massimo delle complessive disponibilità dello stesso, da stabilire in sede di contrattazione integrativa, con possibile incremento derivante dal piano di razionalizzazione delle spese.
- Ai fini della stipula delle polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, già previste dall'attuale disciplina contrattuale, gli Enti possono associarsi in convenzione, ovvero aderire ad una convenzione già esistente, nel rispetto della normativa vigente.



# IMPATTO DEL RINNOVO CONTRATTUALE SUL FONDO

## CCNL 2022-2024 Funzioni Locali

### Welfare integrativo

- E' stabilito che gli oneri destinati alla concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti siano sostenuti, oltre che con l'utilizzo delle disponibilità già previste per le medesime finalità da precedenti norme, anche mediante l'utilizzo di quota parte del Fondo delle risorse decentrate, in un limite percentuale massimo delle complessive disponibilità dello stesso, da stabilire in sede di contrattazione integrativa, con possibile incremento derivante dal piano di razionalizzazione delle spese.
- Ai fini della stipula delle polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, già previste dall'attuale disciplina contrattuale, gli Enti possono associarsi in convenzione, ovvero aderire ad una convenzione già esistente, nel rispetto della normativa vigente.

# IMPATTO DEL RINNOVO CONTRATTUALE SUL FONDO

## CCNL 2022-2024 Funzioni Locali

### Welfare integrativo

#### Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n.17/2024

- Ha stabilito che le risorse destinate al welfare integrativo non essendo salario accessorio, in quanto destinato a previdenza e assistenza, in presenza delle relative disponibilità di bilancio e nel rispetto della spesa del personale e dei limiti imposti come massimi dal contratto collettivo, non è soggetto ai limiti previsti dall'art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 (ossia salario accessorio non superiore a quanto stanziato nell'anno 2016).
- In questo caso, pertanto, è necessario esaminare in dettaglio le disposizioni contrattuali e legislative, al fine di definire il livello massimo di erogazione consentita in sede contrattazione integrativa, avendo il contratto collettivo 2019-2021 lasciata libera la sua determinazione.

## IMPATTO DEL RINNOVO CONTRATTUALE SUL FONDO

### CCNL 2022-2024 Funzioni Locali

#### Welfare integrativo

#### Legge di bilancio 2025 (comma 124)

- Per evitare interpretazioni normative suscettibili di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica (Corte dei Conti Sez. delle Autonomie deliberazione n.17/2024), ai fini del rispetto del limite rappresentato dall'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale del settore pubblico (art.23, comma 2, del decreto legislativo 75/2027) concorrono anche le risorse destinate, nell'ambito della contrattazione integrativa o di analoghi accordi previsti per il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico, a benefici di natura assistenziale e sociale previsti in materia di welfare integrativo, fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale.

# IMPATTO DEL RINNOVO CONTRATTUALE SUL FONDO

## CCNL 2022-2024 Funzioni Locali

### Welfare integrativo e proventi CDS

- La Corte dei conti della Lombardia (deliberazione n.281/2025) ha avuto modo di precisare che «alla disposizione “fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale” contenuta nell’art.1, c. 124 l. 207/2024, deve riconoscersi il significato deducibile dal tenore letterale della norma, con la conseguenza che le risorse destinate al welfare integrativo del personale appartenente alla Polizia Locale ed espressamente finanziate con proventi ex art. 208 d.lgs. 285/1992, giuste le previsioni di legge e di contratto collettivo, possano ritenersi tuttora non soggette al limite di cui all’articolo 23, c. 2, d.lgs. 75/2017»;
- Inoltre, la stessa Corte (deliberazione n.403/2025) ha enunciato anche il seguente principio di diritto: «La quota dei proventi delle sanzioni amministrative destinate dal Comune a finalità previdenziali e assistenziali per il personale della Polizia Locale ai sensi dell’art. 208, commi 4, lett. c) e 5-bis del D.Lgs. n. 285/1992, seppure esclusa dal calcolo del limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, deve considerarsi soggetta alle norme della finanza pubblica e in particolare al vincolo - tutt’ora in vigore e non derogabile - posto dall’art. 1, commi 557, 557-quater e 562, della Legge n. 296/2006 (legge di bilancio 2007) alla spesa per il personale».

## IMPATTO DEL RINNOVO CONTRATTUALE SUL FONDO

### CCNL 2022-2024 Funzioni Locali

#### Welfare integrativo

#### Utilizzazione risorse decentrate

- Una volta calcolate le risorse fisse spendibili, la contrattazione integrativa prevede una destinazione prevalente di tutte le risorse di cui all'art. 79, comma 2 alle seguenti lettere: a) (premi *performance* organizzativa), b) (premi correlati alla performance individuale), c) (indennità condizioni di lavoro), d) (indennità di turno, indennità di reperibilità), e) (indennità per specifiche responsabilità), f) (indennità di funzione), la parte prevalente delle risorse
- Vanno in ogni caso escluse le risorse di cui alle lettere c) (risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale), f) (risorse per la remunerazione ai messi notificatori), g) (indennità del personale delle case da gioco), del comma 3 dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e, specificamente, alla performance **individuale almeno il 30%** delle citate risorse di cui al comma 2.

# IMPATTO DEL RINNOVO CONTRATTUALE SUL FONDO

## CCNL 2022-2024 Funzioni Locali

### Welfare integrativo

### Utilizzazione risorse decentrate

- L'art. 40, comma 3-bis, del d.lgs. 165/01 prevede che:
- “La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'art. 45, comma 3. **La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento**”.